

IL BONUS BEBÈ 2015

Da lunedì 11 maggio 2015 è possibile richiedere l'assegno a sostegno della natalità previsto, in presenza di determinati limiti di reddito, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, più comunemente noto come "BONUS BEBÈ".

Sintetizziamo di seguito gli aspetti principali della misura, rinviando alla circolare INPS n. 93 dell'8 maggio 2015 o al patronato INCA CGIL per ulteriori informazioni.



BENEFICIARI

Nuclei familiari che tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 abbiano avuto (o abbiano adottato) un figlio.

REQUISITI

ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

IMPORTI

– ISEE non superiore a 25.000 euro annui	€ 960 per figlio nato dal 01/01/2015 al 31/12/2017 corrisposti con cadenza mensile per un importo di € 80
– ISEE non superiore a 7.000 euro annui	€ 1.920 per figlio nato dal 01/01/2015 al 31/12/2017 corrisposti con cadenza mensile per un importo di € 160

DOMANDA, DECORRENZA E DURATA

La domanda deve essere presentata all'INPS - da parte di un genitore convivente con il figlio - esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

Internet: dal sito www.inps.it - attraverso il percorso *Servizi Online => Servizi per il cittadino => Autenticazione con PIN => Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito => Assegno di natalità - Bonus bebè*. Per l'accesso è necessario PIN dispositivo rilasciato dall'INPS.

Contact Center: telefonando al numero verde 803.164 oppure al numero 06 164.164

Patronati: tra cui il **patronato INCA CGIL**

Affinché l'assegno sia riconosciuto a partire dal giorno della nascita (o, in caso di adozione, dall'ingresso nel nucleo familiare), la **domanda** deve essere presentata **entro il termine di 90 giorni dall'evento** (nascita o ingresso in famiglia). In via transitoria (in considerazione del ritardo con il quale il decreto ministeriale attuativo della norma è stato emanato), **per nascite/adozioni avvenute tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015**, sarà possibile presentare la domanda entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto (quindi **entro il 27 luglio 2015**) senza subire decurtazioni.

Se la richiesta viene presentata in ritardo rispetto ai termini indicati, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda (per cui si perdono alcune mensilità).

La richiesta deve essere presentata una sola volta per ciascun figlio: quindi non occorrerà ripeterne l'inoltro per gli anni successivi, ma sarà necessario richiedere l'aggiornamento della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE (in base alla quale l'INPS verificherà che permanga il diritto all'assegno).

L'assegno è concesso **fino al compimento del 3° anno di età del bambino** oppure **fino al 3° anno dall'ingresso nel nucleo familiare** in caso di adozione.

DECADENZA

Sono previste alcune cause di decadenza dal beneficio, a partire dal venir meno dei requisiti che danno diritto all'assegno¹. Tali cause devono essere comunicate tempestivamente dal genitore richiedente all'INPS, che provvede a sospendere l'assegno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la causa di decadenza, e a recuperare le somme non dovute già erogate.

Per ogni necessità e per la presentazione della richiesta invitiamo a rivolgersi al **patronato INCA CGIL**.

Alessandria, 11 maggio 2015

¹ Ulteriori cause di decadenza: decesso del figlio, revoca dell'adozione, decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento del figlio a terzi, affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.